



ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI



**Alla Presidenza del  
Tribunale Ordinario di Bari  
Piazza E. De Nicola N. 1  
70123 - BARI**

**Alla C.A. dell'Ill.mo Presidente Vicario  
Dott.ssa Rosa Anna DEPALO**

**OGGETTO: Riscontro a Vostra nota prot. N. 05/2019 del 3 gennaio 2019.**

Ill.mo Presidente,

l'Ordine degli Ingegneri, l'Ordine degli Architetti P.P.C. e il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Bari raccolgono con fattiva collaborazione l'avvio della revisione complessiva degli albi dei Consulenti Tecnici e rinnovano la propria disponibilità a contribuire alla sottoscrizione di un Protocollo di Intesa che abbia la più ampia condivisione possibile fra il Tribunale Ordinario di Bari e gli Ordini, i Collegi e le Associazioni Professionali territoriali della provincia di Bari.

La delicatezza dell'argomento, suggerisce però un maggior periodo di riflessione per poter riscontrare in maniera adeguata e costruttiva la Bozza di Protocollo in questione.

In via preliminare si rileva che i requisiti richiesti per la "speciale competenza" (par. 1.2), fra cui: *l'iscrizione all'Ordine di appartenenza da almeno 5 anni; di essere stato relatore o docente in istituti universitari, scuole di specializzazione, corsi di aggiornamento; di aver curato pubblicazioni su riviste scientifiche; di aver partecipato ad un corso di formazione tecnico giuridica della durata non inferiore a 20 ore;* siano troppo restrittivi e comunque non necessariamente rappresentativi delle effettive competenze professionali richieste. A tal proposito si osserva che gli ambiti specialistici del Consulente Tecnico possono essere individuati sulla base dello specifico corso di studi; nonché del curriculum vitae allegato alla domanda. Non da ultimo bisogna affidarsi alla coscienza del consulente tecnico che potrà e dovrà presentare istanza di astensione dall'incaico qualora, venuto a conoscenza della nomina ed esaminata la materia oggetto della consulenza, valuti la stessa non di sua pertinenza o comunque al di fuori delle proprie cognizioni tecniche. In merito alla formazione continua si fa presente che sussiste perentorio obbligo per i professionisti iscritti agli Albi alla formazione, come disciplinato dal D.P.R. 137/2012 e s.m.i..

L'unica caratterizzazione della competenza che gli Ordine e i Collegi possono verificare ed eventualmente indicare è l'iscrizione in albi speciali quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: tecnici competenti in acustica ai sensi del d.lgs. 17 febbraio 2017, n.42 (per i quali esiste un apposito albo presso la Regione Puglia); professionisti antincendio regolarmente iscritti negli appositi elenchi del Ministero dell'Interno in osservanza dell'art. 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139; tecnici operatori termografici certificati ai



ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI BARI



sensi delle norma UNI EN ISO 9712; professionisti coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori rispondenti ai requisiti richiesti dall'art. 98 del D. Lgs 81/2008 e s.m.i..

Non è attuabile il punto 1.2.1 della Bozza di Protocollo di Intesa relativo alla "Valutazione della speciale competenza" laddove si richiede agli Ordini, Collegi o Associazioni di Competenza di indicare un punteggio di gradazione della "speciale competenza". L'Ordine Professionale non ha infatti alcun titolo, né rientra nei propri compiti statutari, per esprimere valutazioni sulla competenza professionale di un proprio iscritto.

Per quanto sopra riportato, si rappresenta pertanto la necessità che sia il Giudice a scegliere tra i consulenti iscritti all'Albo quello più adatto al caso specifico sia per competenza curriculare sia per esperienza diretta.


A tal proposito i suddetti Ordini e Collegi, giusta richiesta del Presidente Delegato del Tribunale in data 15.12.2017, Prot. N. 5987 avente ad oggetto "Revisione Albo CTU e Periti del Tribunale di Bari" hanno regolarmente trasmesso in Presidenza le schede personali di ciascun iscritto, su modulo predisposto dal Tribunale e debitamente compilato.

In ultima analisi si ritengono assai restrittivi e penalizzanti i punti della Bozza di Protocollo di Intesa 3.3 "Sanzioni" e 3.4 "Cause di giustificazione", e si propone di continuare ad adottare quanto già regolamentato dall'art. 64 c.p.c. L'entità delle sanzioni asetticamente tabellata non può tener conto di tutte le circostanze che possono effettivamente concorrere ad un potenziale addebito al consulente. Inoltre per gli Ordini Professionali vige l'istituzione dei consigli di disciplina ai sensi dell'art. 8 DPR 137/2012 ai quali sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari.


Alla luce di quanto sopra, ed in attesa delle risultanze dell'attività in corso ai Consigli Nazionali delle nostre categorie, si rappresenta la necessità di un adeguato periodo di riscontro e di fattivo "dialogo" fra tutti gli Ordini e gli Albi Territoriali ed il Tribunale di Bari.

Con Osservanza.

Il Presidente OIBA  
Ing. Roberto Masciopinto



Il Presidente OAPPC Bari  
Arch. Paolo A. M. Maffiola  
Ordine Architetti, Pianificatori, Paesaggisti  
e Conservatori della Provincia di Bari  
IL PRESIDENTE  
Arch. Paolo A. M. Maffiola



Il Presidente CPGeGL  
Geom. Angelo Ardante

